

Segreto fragile per i professionisti

di **Ivo Caraccioli** *

Ll Governo è stato delegato a predisporre un Testo unico, che raggruppi e razionalizzi tutta la normativa in tema di antiriciclaggio. Al complesso compito ha lavorato una commissione ministeriale, coordinata da Pier Luigi Vigna.

La nuova normativa antiriciclaggio (il decreto legislativo 231 del 2007, che recepisce le direttive Ue 2005/60 e 2006/70) introduce delle disposizioni molto penetranti e gravose anche e soprattutto per i dottori commercialisti ed esperti contabili (per i quali, tra l'altro, a differenza che per notai e avvocati, non esiste la tipizzazione delle operazioni a rischio). Per questo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha messo a sua volta al lavoro una commissione di esperti per suggerire - come già è stato fatto in passato, peraltro senza successo - modifiche razionali e opportune.

Al riguardo, è esigenza primaria che i professionisti in questione siano adeguatamente rappresentati nella commissione ministeriale per fornire quei ragguagli tecnici che solo dagli interessati possono pervenire. Si auspica, pertanto, che questa istanza sia accolta in tempi brevi dal ministro dell'Economia.

Sul tema, poi, è intervenuta la circolare 81 del 18 agosto del Comando generale della Guardia di Finanza, nella quale si sostiene che anche i reati fiscali (come delitti non colposi)

devono essere considerati reati-presupposto degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (articolo 41 del decreto legislativo 231/07), sulla base della nuova definizione di "riciclaggio" (introdotta dall'articolo 2 del decreto 231), valida solo ai fini della normativa in esame.

Non occorre spendere molte parole per comprendere che si tratta del punto che maggiormente preoccupa i commercialisti. Questi ultimi, infatti, dovrebbero segnalare, per esempio, anche l'eventuale "dichiarazione infedele" in materia di imposte sui redditi e Iva (articolo 4 del decreto legislativo 74/2000) commessa dall'imprenditore cliente, per il semplice fatto che le somme risparmiate dall'impresa siano utilizzate nelle attività - anche perfettamente lecite - economiche e finanziarie della stessa, così dando luogo a una sorta di "autoriciclaggio", che costituisce un vero mostro giuridico.

Si tratta di un profilo che dovrebbe essere maggiormente approfondito in sede ministeriale, tenuto conto dell'osservazione, prospettata in dottrina, secondo cui il mero risparmio d'imposta non si può considerare "proveniente" dal reato fiscale.

La nozione tecnica di "provenienza" può riguardare, infatti, solo il "denaro nuovo" (cosiddetto "denaro fresco") che entra nelle casse dell'impresa (per esempio, attraverso la vendita di fatture false oppure la conquista di indebiti rimborsi Iva). La Guardia

di Finanza avrebbe, quindi, potuto opportunamente attendere che su questo aspetto centrale si pronunciasse definitivamente il ministero, anziché anticipare, con la circolare, vincolante per i verificatori, l'esistenza di un obbligo discutibile.

Da ultimo va ricordato che da tempo i commercialisti lamentano la grave violazione alla riservatezza - che si pone anche in contrasto con l'articolo 200 del Codice di procedura penale in materia di tutela del segreto professionale riconosciuto alla categoria - derivante dall'articolo 45, comma 7, del decreto legislativo 231 del 2007, in base al quale qualunque giudice o pubblico ministero, procedente in qualsivoglia sede per reati anche del tutto diversi (ma strumentalmente ritenuti "connessi"), può superare questa garanzia chiedendo di conoscere il nome del professionista segnalante (con le ripercussioni nei rapporti tra questi e il cliente che è facile immaginare). Si tratta di uno "scivolone" del legislatore che dovrebbe essere soppresso o, in subordine, limitato al settore dell'antiterrorismo.

** Ordinario di Diritto penale presso l'Università degli studi di Torino ed esperto commissione Antiriciclaggio Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili*

PIÙ TUTELE PER LA PRIVACY

Non piace la possibilità per giudice e Pm di conoscere il nome di chi ha effettuato la segnalazione

L'INTERPRETAZIONE

I commercialisti contestano il «reato presupposto» della dichiarazione fiscale infedele